

COMPAGNIA MASETTI di LUCIANA MINGHETTI

Sede in Monterenzio (BO) Via del Pino n. 13

Codice Fiscale n. 91230610379

Partita Iva n. 02858421205

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4 MARZO 2024.

Il giorno 4 del mese di marzo dell'anno 2024 alle ore 15,30 presso la sede sociale in Monterenzio (BO) Via del Pino n. 13, si è riunita in seconda convocazione, in forma totalitaria, l'Assemblea straordinaria dei Soci della **COMPAGNIA MASETTI di LUCIANA MINGHETTI.**

Sono presenti in proprio tutti i Soci dell'Associazione ed il Consiglio direttivo al completo.

A norma dello statuto sociale, assume la presidenza la Sig.ra Luciana Minghetti e, constatata la presenza della totalità dei Soci, dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrive:

- 1) Ulteriori modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), in particolare alle norme in materia di Associazioni di Promozione Sociale (APS).**

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina come Segretario la sig.ra Lilia Tugnoli, la quale accetta.

Passando alla trattazione del primo punto all'O. d. G. riportante "Ulteriori modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), in particolare alle norme in materia di Associazioni di Promozione Sociale (APS)", il

Presidente espone le ragioni che rendono opportune le ulteriori modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione, ai fini dell'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore – CTS, nonché dell'assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS).

In particolare, ai fini dell'iscrizione al RUNTS è necessario apportare modifiche agli artt. 6 (Diritti e doveri degli Associati), 14 (L'Assemblea dei Soci) e 26 (Norme transitorie), rispetto allo Statuto già deliberato nell'assemblea del 30/11/2023 (registrato all'Agenzia entrate di Bologna 1 al n. 4226 -S3 del 12/12/2023).

Al termine dell'esposizione, viene data lettura integrale del testo del nuovo Statuto. Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera:

- a) di approvare integralmente nonché articolo per articolo il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto da numero 26 (ventisei) articoli e che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante (Allegato 1);
- b) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione degli atti presso le autorità competenti nonché alle successive e ulteriori iscrizioni e comunicazioni, compresa la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS.

Al termine della delibera, nessuno chiede la parola, per cui l'Assemblea viene sciolta alle ore 16,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

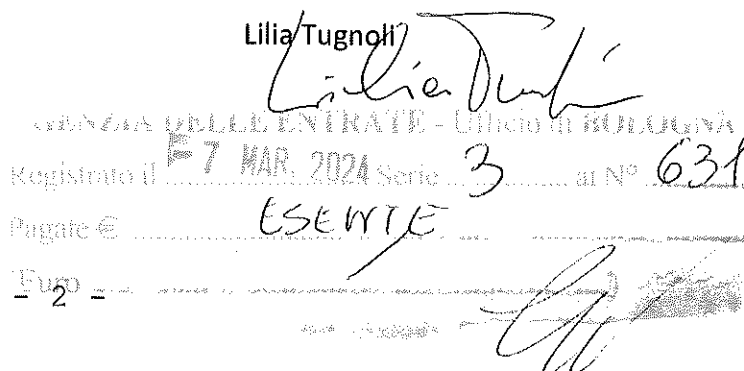
Il Presidente

Luciana Minghetti



Il Segretario

Lilia Tugnoli



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMPAGNIA MASETTI di Luciana Minghetti A.P.S."

Art.1 – Costituzione-Denominazione-Specificazioni

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Compagnia Masetti di Luciana Minghetti A.P.S.**", di seguito indicata anche come "**Associazione**".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monterenzio (BO). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.3 – Finalità ed attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei sottoindicati settori con le seguenti finalità:

- a) Rappresentazioni teatrali dialettali al fine di promuovere la diffusione e la cultura del territorio;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Per raggiungere gli scopi suddetti ed al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere attività ed iniziative di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Inoltre, potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art.4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo di 7 (sette). Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano scopi e finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.5 – Requisiti e modalità di adesione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

In caso di domanda di ammissione di socio minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale. Il socio minorenne solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto di essere candidato ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiorenne, può proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali obbligatori. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta a mezzo raccomandata a.r. di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.7 – Perdita della qualifica di socio - sanzioni

La qualifica di socio si perde per recesso volontario, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, oppure per causa di morte.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e restituzione della tessera sociale. Il recesso ha effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e determina automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione stessa.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 10, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.9 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe di utilità sociale o pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45, c.1, D.lgs. 117/2017 e successive modifiche).

Art.10 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse (art.6 del Codice del Terzo settore).

Art.11 – Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con indicazione di proventi ed oneri, della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 – Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri, ove eletto.

Art.14 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

È il massimo organo rappresentativo dei Soci dell'Associazione che la costituiscono.

È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci intervenuti con diritto di voto.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di due soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione e comunicato via posta elettronica almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art.15 – I compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- f) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- g) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, qualora si verifichino le condizioni ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti fra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci. In caso di mancanza di uno più componenti come pure in caso di decadenza della carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le nomine effettuate nel triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e quando vi sia materia da deliberare. Altresì, il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto per lettera raccomandata, e-mail, PEC, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente con funzioni vicarie;
- il Segretario con funzioni di tesoriere;
- i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Nella gestione ordinaria, esso ha il compito di:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;
- stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare l'esclusione dei soci oltre ad altri provvedimenti disciplinari e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da ciascun socio;
- compiere tutti gli atti necessari per il corretto funzionamento dell'Associazione, ivi compresa l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art.19 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti e i documenti compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti, di concerto col tesoriere.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.

Art.20 - Il Segretario e Tesoriere

Il Segretario, di concerto col Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nella sua qualità di Tesoriere, di concerto col Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari dell'Associazione.

Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio d'esercizio, da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea dei Soci.

Art.21 - L'organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma II del Codice del Terzo Settore.

È compito dell'organo di controllo vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché composto da revisori legali o in alternativa provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale.

È compito dell'organo di controllo:

- a) esercitare il controllo contabile e verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili;
- b) verificare che l'eventuale bilancio sociale, ovvero il rendiconto, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ed elegge in suo seno il Presidente.

Dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili

I membri dell'organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento all'elezione quelle previste dall'art.2399 del Codice civile; il componente dell'organo di controllo o, in caso di organo di controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 C.C.

Fermo restando il controllo contabile, all'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'organo di controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art.22 – Collegio dei Probiviri e Foro competente

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa all'elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di garanzia statutaria e giustizia interna dell'Associazione, formato da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di ulteriori 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, di volta in volta nominato, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Proviviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.

Il Collegio dei Proviviri rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art.23 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art.24 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, validamente costituita a norma di Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento, nomina anche uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera sulla destinazione del patrimonio sociale a norma di Statuto.

Art.25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (in particolare la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto, le relative disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.

Art.26 – Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che;

le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di

legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti saranno emanati ed entreranno in vigore;

le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art.148 del TUIR e al comma 7 dell'art.4 del DPR 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art.104 comma 2 del D.lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art.104, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale denominata **"Compagnia Masetti di Luciana Minghetti A.P.S."**

Monterenzio (BO), li 04/03/2024



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato dell'atto.

Registrato al n. 631 Serie 3

